

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N° 119 del 04/03/2025

<b>Struttura proponente:</b> AREA BIODIVERSITA' E SPERIMENTAZIONE			<b>Proposta n. 571 del 04/03/2025</b>
<b>CODICE CRAM:</b> DG.005.	<b>Ob. Funz.:</b>	<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>
<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE comodato d'uso tra Il CHIARONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ed ARSIAL relativo allo strumento analizzatore per cereali INFRATEC mod.1241 Grain Analyzer			

**ATTO CON SCRITTURE CONTABILI****NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>
<i>Data 04/03/2025</i> <span style="float: right;"><i>Firma Paolini Monia</i></span>
<b>Responsabile P.O.</b>
<i>Data 04/03/2025</i> <span style="float: right;"><i>Firma Mariotti Roberto</i></span>
<b>Responsabile del procedimento</b>
<i>Data 04/03/2025</i> <span style="float: right;"><i>Firma Mariotti Roberto</i></span>
<b>Dirigente di AREA</b>
<i>Data 04/03/2025</i> <span style="float: right;"><i>Firma Presicce Giorgio Antonio</i></span>

**OGGETTO:** APPROVAZIONE comodato d'uso tra Il CHIARONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ed ARSIAL relativo allo strumento analizzatore per cereali INFRATEC mod.1241 Grain Analyzer.

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77 con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Biodiversità e Sperimentazione presso la sede centrale di ARSIAL al dott. Giorgio Antonio Presicce (a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età);
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l'Agenzia nell'ambito dei propri compiti istituzionali, al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole, promuove delle attività di diffusione dell'innovazione in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli;

RILEVATO che tra le attività sopra menzionate riveste specifico interesse da parte delle aziende laziali, l'ammodernamento della filiera cerealicola;

ATTESO che ARSIAL possiede una apparecchiatura per la determinazione delle caratteristiche qualitative della granella dei cereali;

CONSIDERATO che, per avere il massimo impatto territoriale, tale apparecchiatura dovrà essere utilizzata e posizionata sui territori interessati alle produzioni cerealicole;

CONSIDERATA la richiesta in comodato d'uso dello strumento analizzatore per cereali INFRATEC da parte del Chiarone Società Cooperativa, prot. ARSIAL n. 855/2025 del 22/01/2025;

PRESO ATTO CHE, IL CHIARONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, si impegna ad operare tramite le attrezzature messe a disposizione da ARSIAL, con tutti i produttori del territorio e non esclusivamente nell'interesse dei propri soci;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG;

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non trattasi di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento il dr. Roberto Mariotti;

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell'Area Biodiversità e Sperimentazione, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'istruttore amministrativo dott.ssa. Monia Paolini;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE il comodato d'uso con il II CHIARONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Montalto di Castro (VT), P.zza delle Mimose n. 3, P. IVA 00116250564- relativo allo strumento analizzatore per cereali INFRATEC mod.1241 Grain Analyzer matricola n. 12413467 inv. Arisial 10991.

<b>Soggetto a pubblicazione</b>				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013	23	1			X		X	

## CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

TRA

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL con sede legale in Roma, Via Rodolfo Lanciani 38, nella persona del dott Giorgio Antonio Presicce, Dirigente dell'Area Biodiversità e Sperimentazione, in virtù delle deleghe gestionali conferitegli con Determinazione Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, domiciliato per la carica presso ARSIAL presso la medesima sede legale– C.F./P. IVA 04838391003, in seguito indicato come comodante

E

Il CHIARONE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Montalto di Castro (VT), P.zza delle Mimose n. 3, P. IVA 00116250564, in persona del suo Presidente, sig. Brizi Angelo, nato a (omissis), domiciliato per la carica come sopra, il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli dalla carica ricoperta, in seguito indicato come comodatario

PREMESSO

- che ARSIAL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, al fine dell'ammodernamento delle strutture agricole, promuove attività di diffusione dell'innovazione in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Fra queste attività riveste specifico interesse, da parte delle aziende laziali, lo sviluppo della filiera cerealicola ed in particolare le produzioni di grano duro;
- che Il Chiarone Società Cooperativa, si rende disponibile ad effettuare analisi qualitative di campioni di frumento duro tramite l'attrezzatura messa a disposizione da ARSIAL per tutti gli operatori del territorio e non esclusivamente per i propri soci;
- Che ARSIAL dispone delle seguenti attrezzature complete di tutti gli accessori manuali e cavi:
  - Foss Infratec mod.1241 Grain Analyzer matricola n. 12413467 inv. Arsiat 10991
  - Modulo peso specifico matricola n. 477710503
  - Modulo colore 570 – 1100 NM
  - Stampante Epson LX300, dotata di cavetto di collegamento
  - Tastiera per PC
- che tali attrezzature verranno istallate e dovranno essere utilizzate nei locali del Chiarone Società Cooperativa in loc. Matteaccio snc presso i silos della stessa Cooperativa;

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. L'ARSIAL concede in comodato d'uso gratuito, al Chiarone Società Cooperativa, la quale cooperativa, nella persona del suo Presidente, accetta e riceve, le seguenti attrezzature alle condizioni specificate negli articoli che seguono, le attrezzature meglio descritte nella premessa.

### ART. 2

La durata del rapporto è convenuta in anni 1 a decorrere dalla data di stipula del presente atto, con scadenza il \_\_\_\_\_. Alla convenuta scadenza il rapporto si rinnoverà tacitamente salvo diversa volontà manifestata per iscritto dalle parti 30 gg. prima della scadenza.

### ART. 3

Le attrezzature sopra descritte dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le analisi qualitative dei cereali al fine di stoccare partite di grano duro in funzione delle caratteristiche qualitative richieste dal mercato ed ottenere un vantaggio per le produzioni di qualità. Il comodatario si obbliga a mettere a disposizione di ARSIAL idonei spazi per la gestione ed il funzionamento degli strumenti nel pieno rispetto della legge e delle norme previste in materia, ivi comprese quelle per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il comodante è esonerato da qualsiasi responsabilità in proposito e comunque per l'uso non conforme delle attrezzature concesse e per eventuali danni arrecati a terzi.

### ART. 4

Le attrezzature vengono consegnate in perfetto stato e del tutto idonee alla loro funzione.

### ART. 5

Il comodatario si obbliga, al termine del comodato, a riconsegnare le attrezzature nello stato attuale, perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento d'uso. Il comodatario non può cedere, neppure temporaneamente, l'uso delle attrezzature a terzi, a qualsiasi titolo.

### ART. 6

Il comodatario si impegna a conservare e custodire le attrezzature con la massima cura e vigilanza per la tutela patrimoniale contro qualsiasi danno (uso improprio, danneggiamento, furto ecc.) che possa verificarsi alle stesse o a parte di esse in conseguenza della loro detenzione. Il comodatario si impegna a riservare l'utilizzo della strumentazione solo al personale autorizzato e a coprire tutte

le attrezzature con adeguata polizza assicurativa autonoma, fino a concorrenza del valore delle stesse contro qualsiasi danno contro tutti i rischi di danni (polizza all risks), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, furto, esplosione, fulmine, allagamento ecc. La polizza assicurativa, per tutta la vigenza del contratto, avrà decorrenza dalla data della comunicazione di ARSIAL dell'approvazione del contratto e fino ad un mese dopo la scadenza dello stesso. Copia della avvenuta copertura assicurativa dovrà essere consegnata, entro un mese dall'assegnazione, ad ARSIAL, in qualità di proprietario. Il comodatario sarà responsabile di qualsiasi danno causato o subito eccedente i massimali previsti dal contratto di assicurazione e non assicurati e/o assicurabili. Il comodatario sarà direttamente responsabile di qualsiasi danno causato o subito dalle attrezzature per il valore complessivo, qualora non abbia stipulato una polizza assicurativa di copertura adeguata.

#### Art. 7

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse al presente contratto, saranno trattati da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo quanto riportato nell'informativa ex art. 13 e 14 GDPR, allegata al presente contratto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il trattamento dei dati personali riferito all'esecuzione del presente contratto avverrà in osservanza del combinato disposto dei principi del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 e del con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo le misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula del presente contratto è presente all'indirizzo <https://www.arsial.t>.

#### ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alla normativa vigente in materia. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

#### ART. 9

A tutti gli effetti di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, convenendo che, in caso di controversia, il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma,

Il comodante  
ARSIAL  
Dirigente Area Biodiversità e Sperimentazione  
(dott Giorgio Antonio Presicce)

Il Comodatario  
Il Chiarone Società Cooperativa  
Il Presidente  
(Angelo Brizi)

(Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la cooperativa dichiara di accettare espressamente gli artt. 3, 4, 5, 6 e 9 del presente contratto di comodato d'uso).

Il Chiarone Società Cooperativa  
Il Presidente  
(Angelo Brizi)



Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio

## **Informativa generale Privacy ex art. 13 e 14 GDPR relativa al seguente trattamento dei dati personali: "Esecuzione contratto di comodato per l'utilizzazione di strumentazione tecnico scientifica"**

I dati forniti, obbligatori per le finalità connesse al presente Regolamento, saranno trattati da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge (Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

Titolare del trattamento: A.R.S.I.A.L., con sede in Via Rodolfo Lanciani, 38 00162

Roma - PEC: [arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

Responsabile della Protezione dei dati: Fondazione Logos P.A. PEC:

[fondazioneelogospa@legpec.it](mailto:fondazioneelogospa@legpec.it)

### **Finalità del trattamento:**

Esecuzione del contratto di comodato per l'utilizzazione di strumentazione tecnico scientifica

### **Base giuridica del trattamento**

Esecuzione da parte di ARSIAL dei compiti e le finalità di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, e obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

### **Categorie di dati**

I dati personali trattati saranno comuni (identificativi) come definiti dall'art. 4 co. 1 n.1, del GDPR

Qualora, per eccezionali circostanze anche di rilievo penale, le discussioni determinino il trattamento di dati particolari e/o giudiziari ex art 10 GDPR, ARSIAL procederà all'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento dei dati.

### **Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi**

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, ARSIAL potrà eventualmente raccogliere dati personali presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste.

### **Modalità del trattamento**

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali degli interessati potranno essere oggetto di diffusione solo nei casi espressamente previsti dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013e s.m.i e dalla normativa di riferimento.

### **Dati giudiziari**

Di norma i dati forniti per il trattamento del caso di specie non rientrano:

-nelle categorie "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE.

### **Destinatari o categorie di destinatari dei dati:**

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da ARSIAL, e resi disponibili nei confronti del personale dell'Area competente, autorizzato al trattamento o eventuali Soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti,

interni autorizzati al trattamento o esterni ad ARSIAL, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi di ARSIAL.

**Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

**Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.**

**Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Si potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione**

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per le finalità del trattamento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per ARSIAL di realizzare le finalità sopra indicate.